

Codice A1813A

D.D. 8 agosto 2019, n. 2764

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione per la realizzazione di nuovo impianto di innevamento artificiale programmato pista 34 in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Sauze d'Oulx (To). Richiedente: comune di Sauze d'Oulx (P. IVA 01299510014).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Sauze d'Oulx (P. IVA 01299510014) con sede in Piazza Centrale, 22 10070 Sauze d'Oulx (To), per la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento artificiale programmato della pista 34 tra la località Pian della Rocca e la località Moncros, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sauze d'Oulx, foglio n° 21 particella n° 121, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

1) durante la fase esecutiva dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. For. Guido Blanchard e dall'Arch. Paolo Gallo per gli aspetti costruttivi e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e valanghivi

2) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;

3) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

4) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

5) data la potenziale presenza di amianto nei terreni oggetto di scavo, nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre di amianto – Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio (P.R.G. - Regolamento Edilizio) finalizzati alla minimizzazione del rischio di dispersione", adottate dal comune di Sauze d'Oulx con D.C. n° 60 del 20 luglio 2013;

6) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

7) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

b) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica, anche di modesta entità, agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da

parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

c) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale :

- 1) prima dell'avvio degli interventi di trasformazione una comunicazione di inizio lavori;
- 2) al termine degli interventi di trasformazione e di ripristino ambientale una comunicazione di ultimazione dei lavori e una dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

d) Il titolare dell'autorizzazione è dispensato:

- 1) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/1989;
- 2) dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989

e) la presente autorizzazione

1) ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4) è rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

5) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

1) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

2) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n.

3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Elio dott. for. PULZONI